Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 3 giugno e Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 novembre 1920, 12 giugno 1921 e 21 dicembre 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Annoni Aldo fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 13 ottobre 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Candia Antonio fu Giovanni Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Guastoni Arturo Carlo di Cesare.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 maggio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Marcialis Agostino di Efisio.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 26 luglio 1935-XIII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 settembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Maresca Enrico fu Domenico.

Con Regi Magistrali decreti in data Sant'Anna di Valdieri 2 agosto 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 4 giugno 1916, 17 aprile 1930 e 25 febbraio 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Valentino Adolfo fu Vincenzo.

(485)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2511.
Istituzione dell'insegnamento dell'arabo antico presso il Regio Istituto orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto lo statuto del Regio Istituto orientale di Napoli, approvato con Nostro decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2425, e modificato con successivo Nostro decreto 25 agosto 1932-X, n. 1155;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1935-XIV, agli insegnamenti delle lingue comprese nel primo gruppo di cui all'art. 23 dello statuto del Regio Istituto orientale di Napoli e contemplate dalla tabella *A* annessa allo statuto medesimo è aggiunto l'insegnamento dell'arabo antico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2512.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Luigi e Luisa Ceramelli », in Colle Val d'Elsa (Siena).

N. 2512. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Luigi e Luisa Ceramelli » con sede in Colle Val d'Elsa (Siena).
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2513.
Approvazione dello statuto organico dell'« Asilo infantile Pietro Monte », in Tonengo di Mazzè (Aosta).

N. 2513. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'« Asilo infantile Pietro Monte » con sede Tonengo di Mazzè (Aosta).
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2514.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale malarici » con sede in Matera.

N. 2514. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale malarici », con sede in Matera, viene eretta in ente morale e contemporaneamente fusa nell'Ospedale civile dello stesso capoluogo, in unico ente denominato « Ospedale civile Vittorio Emanuele III », con sede in Matera, avente amministrazione autonoma, e viene altresì approvato lo statuto organico del pio ente.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2515.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale civile » con sede in Rivarolo Mantovano.

N. 2515. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto dell'Opera pia « Ospedale civile » con sede in Rivarolo Mantovano.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2516.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Gussago (Brescia).

N. 2516 R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile per il centro di Gussago, con sede nel comune di Gussago (Brescia), viene eretto in ente morale.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2517.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Albergo dei poveri Tropea Teresa », in Aci Catena (Catania).

N. 2517. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto dell'Opera pia « Albergo dei poveri Tropea Teresa » con sede in Aci Catena (provincia di Catania).
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2518.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Margherita » con sede in Rubiera (Reggio Emilia).

N. 2518. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Margherita » con sede in Rubiera (Reggio Emilia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2519.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Immacolata Concezione, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 2519. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Immacolata Concezione, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2520.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Congregazione di S. Maria dei Sette Dolori », in Avellino.

N. 2520. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Congregazione di S. Maria dei Sette Dolori », in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 273.

Aumento allo stanziamento del cap. n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1935, n. 699;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario, della somma di L. 2.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Lo stanziamento del capitolo n. 79 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1935-36, è aumentato di L. 2.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 274.

Norme per la vendita e locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 66;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere all'emanazione di norme dirette a disciplinare la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, e di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli edifici che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, per destinazione dei proprietari o per concessione risultante da contratto di affitto, non possono essere nè venduti nè dati in locazione, per uso diverso di quello alberghiero, senza l'autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 2. — Per ottenere tale autorizzazione gli interessati dovranno, per il tramite del prefetto della Provincia ove trovasi l'immobile, far pervenire al Ministero per la stampa e la propaganda una istanza nella quale saranno indicate le persone che intendano acquistare o prendere in locazione gli edifici di cui all'art. 1.

Il Ministero per la stampa e la propaganda entro un mese dal giorno nel quale sarà pervenuta l'istanza, dovrà comunicare l'autorizzazione o meno.

Art. 3. — Nel caso in cui l'acquirente o l'affittuario abbia dichiarato che non sarà mantenuta la destinazione alberghiera dell'edificio, il Ministero per la stampa e la propaganda concede l'autorizzazione solo quando abbia accertato che non sia necessaria alle esigenze del movimento turistico nazionale, tale destinazione. Qualora invece sia accertata la necessità di mantenere la destinazione alberghiera e l'acquirente o l'affittuario non dia sufficienti garanzie di proseguire l'esercizio alberghiero, il Ministero per la stampa e la propaganda ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo, entro tre mesi dalla richiesta autorizzazione, a favore dell'Ente o della persona che assuma di mantenere, per 10 anni almeno, la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

Il giusto prezzo, che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita o di locazione, è determinato con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, sentito il Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) nonchè la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati.

Fermi restando gli effetti del decreto Ministeriale per ciò che concerne la prelazione, a favore dell'Ente o della persona in esso indicati, il proprietario, il locatore o l'affittuario che non ritenga giusto il prezzo fissato, può, entro un mese dalla notificazione del decreto, adire l'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo in contraddittorio con l'Ente o con la persona anzidetta.

Nel caso che l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 non sia stata chiesta ovvero sia stata negata, il contratto di vendita o di locazione è nullo, ma l'azione di nullità potrà essere promossa unicamente dal Ministero per la stampa e la propaganda entro tre anni dalla vendita o dalla locazione.

Quando il Ministero per la stampa e la propaganda abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al presente articolo, le parti, qualora non si mettano d'accordo in ordine alle clausole inerenti alla vendita o alla locazione, possono concordemente chiedere al predetto Ministero che determini le clausole stesse.

Art. 4. — Il locatore di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, nel caso di disdetta o di citazione per finita locazione o per mancato pagamento del canone, nell'iniziare gli atti contro il conduttore, deve darne avviso al prefetto della Provincia ove trovasi l'immobile, che ne informerà il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 5. — Il locatario di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, che intenda richiedere il rinnovo del contratto di locazione, deve farne domanda al locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto di ufficiale giudiziario, tre mesi prima della scadenza del contratto stesso per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Per i contratti già scaduti, per immobili dai quali il conduttore non sia stato sfrattato o che verranno a scadere entro

tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la domanda di rinnovo dovrà essere fatta con le modalità sopra indicate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Qualora fra le parti non venga raggiunto l'accordo, il Ministero per la stampa e la propaganda si avvarrà delle facoltà attribuitegli dall'art. 3 del presente decreto in favore dell'affittuario che non abbia potuto ottenere la rinnovazione e offra sufficienti garanzie, salva al locatore o al proprietario la facoltà di adire l'autorità giudiziaria entro un mese dalla notificazione del decreto Ministeriale che fissa il canone della locazione.

Art. 6. — Chiunque non osservi le prescrizioni di cui all'art. 5 è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Art. 7. — Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà attuazione fino al 31 dicembre 1940, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termine del decreto stesso. Questo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1936-XIV, n. 275.
Autorizzazione alla emissione di cartoline postali da L. 0,30 da valere per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di emettere cartoline postali da valere per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' autorizzata l'emissione di cartoline postali da L. 0,30 da valere per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1936-XIV, n. 276.
Caratteristiche delle cartoline postali da valere per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1936, n. 275, con il quale è stata autorizzata l'emissione di cartoline postali da L. 0,30 per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le cartoline postali per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo, di cui al Nostro decreto 30 gennaio 1936, n. 275, hanno le dimensioni di centimetri 14 1/2 × 10 1/2 e le caratteristiche seguenti:

Cartolina di Rodi: vignetta di color marrone, raffigurante la Porta S. Caterina sormontata da Croce Cavalieri di Rodi e dicitura « Rodi ».

Cartolina di Lero: vignetta color marrone. Al centro un cannone su affusto avente per sfondo mare, colline, cielo e nubi sormontati dalla dicitura « Lero »; alla parte inferiore destra la dicitura « Stampalia », sormontata da tridente, al centro la dicitura « Patmo », sormontata da un'aquila; alla sinistra la dicitura « Lisso », sormontata da una stella marina.

Cartolina di Coo: vignetta color marrone contenente: al centro due serpenti attorcigliati su una pianta di vite con pampini e grappoli sormontati dalla dicitura « Coo », alla parte inferiore destra la dicitura « Nisiro », sormontata da delfino, alla sinistra la dicitura « Piscopi », sormontata da una mitria episcopale.

Il francobollo delle cartoline è eguale per i tre tipi: di color marrone con la Croce dei Cavalieri al centro, contornata in tre lati da cordone cavalleresco, con la dicitura: sopra « Regie poste cent. 30 », e sotto « Rodi ». Le tre vignette hanno alla base un motivo floreale e la dicitura « Isole Italiane dell'Egeo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*. SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 277.
Approvazione del regolamento d'esecuzione della legge 27 aprile 1916, n. 485, sul piano regolatore della regione di Marassi in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 485, con la quale fu approvato il piano regolatore della regione di Marassi, in Genova;

Visto l'art. 4 di detta legge, che prevede l'adozione e l'approvazione di un apposito regolamento per l'esecuzine della legge stessa;

Vista la domanda in data 23 maggio 1935-XIII, del comune di Genova, per ottenere che sia approvato per lo scopo anzidetto un regolamento edilizio analogo a quello già adottato per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento della stessa città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che il regolamento proposto sia in massima da adottare anche pel piano regolatore in esame, avendo già dato, nella sua lunga applicazione pratica, ottima prova, e date le caratteristiche pressochè analoghe delle due zone;

Che però detto regolamento debba essere formulato nella fattispecie colle rettifiche richieste dalla necessità di armonizzarlo anche nei dettagli colle leggi attualmente vigenti come è stato anche suggerito dal Consiglio di Stato;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Genova, n. 1812, dell'8 agosto 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato (adunanza n. 766 del 10 dicembre 1935, della Sezione seconda);

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato nei seguenti termini il regolamento d'esecuzione della legge 27 aprile 1916, n. 485, colla quale fu approvato il piano regolatore della regione di Marassi, in Genova·

Art. 1. — I nuovi fabbricati ed edifizi dovranno essere costruiti sulle aree segnate nel piano in tinta rosa, ed avranno la loro fronte distesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze e giardini, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'aria e della luce.

Quando per avventura si volessero costruire fabbricati ed edifizi all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini per pro-

fittare di qualche favorevole circostanza del suolo, i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato ed edifizio sui lembi suddetti mediante muro decorato o cancellata a libero prospetto, a giudizio del podestà, udita la Commissione edilizia, cosichè i due fianchi della strada o piazza corrano sempre in direzione parallela a quella del loro asse, e le fronti dei fabbricati e degli edifizi siano sempre paralleli e normali all'asse medesimo.

Art. 2. — I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifizi relativi e anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria, quanto per l'altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà all'apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto, stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capisaldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolare la sistemazione. E coloro che volessero costrurre lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi.

Quando si volesse da taluno costrurre lungo le strade, piazze e giardini, prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche e planimetriche contemplate nel piano di massima, senza che però il Municipio incorra alcuna responsabilità, e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nel piano di esecuzione e nello stabilimento dei relativi capisaldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti.

Art. 3. — I proprietari delle aree fabbricabili, dei caseggiati ed altri edifizi compresi nel piano, confinanti o contigui, non potranno eseguire alcun lavoro se non avranno preventivamente date al Municipio sufficienti garanzie che gli assicurino l'incasso delle quote di contributo che saranno poste al loro carico giusta il regolamento per l'esecuzione della legge che dichiara di pubblica utilità il piano in discorso. Queste garanzie saranno stabilite dal podestà a seconda dei casi e delle circostanze.

Art. 4. — Sarà impedita qualunque costruzione, allorchè i proprietari o costruttori non si uniformino alle prescrizioni contenute negli articoli suddetti.

Art. 5. — I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura costruzione e sistemazione delle strade, piazze e giardini sull'allineamento dei quali avessero intraprese delle costruzioni.

Decorso detto termine, se il Municipio non avrà aperte e costrutte le strade, piazze e giardini, segnati nel piano approvato e si sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, rimarranno sciolte le garanzie prestate a norma dell'art. 3.

Art. 6. — I proprietari o costruttori di fabbricati ed edifizi compresi nel piano, confinanti o contigui, dovranno raccogliere in appositi pozzi o serbatoi impermeabili le materie ed acque immonde dei loro fabbricati ed edifizi.

A misura che proseguiranno i lavori per l'attuazione del piano in discorso, il Municipio determinerà in quali condotti sotterranei lungo le strade, piazze e giardini pubblici i pozzi e serbatoi suddetti potranno comunicare.

Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali, le materie ed acque sopradette dovranno essere guidate in appositi pozzi neri o serbatoi impermeabili muniti di sfioratoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di affluire nei condotti sotterranei sopra indicati.

Questi pozzi neri o serbatoi impermeabili saranno costruiti giusta le norme che verranno stabilite dal podestà, sentita la Commissione edilizia e la Commissione sanitaria municipale.

Art. 7. — Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati od edifizi e dei contigui distacchi appartengono a due o più proprietari, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie, compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno, il diritto d'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e di parte stradale, e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra essi.

Le stesse norme saranno applicate agli scompartimenti destinati alla fabbricazione dei villini e giardini annessi a ciascuno di essi, come sono indicati nel piano.

Art. 8. — Dopo che il Municipio avrà aperte le strade, piazze e giardini in conformità del piano approvato, ed i proprietari di cui nel precedente articolo, non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possiederà, negli scompartimenti indicati nell'articolo precedente, la maggiore superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi.

Art. 9. — Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso negli scompartimenti non verrà destinato alla costruzione del fabbricato, o dell'edificio, o del villino con annesso giardino segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865.

Art. 10. — Qualora nel termine di mesi dodici dall'apertura e costruzione delle strade, piazze e giardini segnati nel piano non sia posto mano ai lavori di costruzione dei fabbricati, edifizi o villini con annessi giardini, in esso piano segnati, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, è fatta facoltà al Municipio di espropriare, anche per conto di qualunque privato, i terreni e le opere entrostanti che devono servire di area ai nuovi fabbricati od edifizi e loro dipendenze.

Art. 11. — Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifizi, nonchè i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quelle indennità che di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata in ferro a libero prospetto. E' vietato farla in muratura, in tavole od altro.

Art. 12. — Lungo le vie, piazze e giardini pubblici la chiusura dei distacchi fra i fabbricati, edifizi e villini, sarà fatta con cancellata in ferro a libero prospetto, infissa in banchine o zoccoli in pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio, osservate le prescrizioni dell'art. 559 del Codice civile. Anche la chiusura dei recinti dei giardini annessi ai villini e di quelli entro i quali si trovano i vari fabbricati od edifizi sarà formata con cancellate in ferro a libero prospetto; il tutto come sopra.

Art. 13. — All'effetto di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce, è vietata qualsivoglia costruzione nei giardini annessi ai villini, nei distacchi e nei recinti di cui negli articoli 11 e 12 sopracitati, nonchè la costruzione di muri, tavolati o simili in contiguità delle cancellate od internamente a qualunque distanza dalle stesse.

Art. 14. — In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifizi, ed alla presentazione dei disegni della loro fronte e lati, dei loro profili esterni e delle loro opere estriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno al regolamento generale edilizio del Comune.

Art 15. — Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino o ad uso di giardino, dovrà domandare permissione all'amministrazione civica, la quale potrà accordarla prescrivendo i lavori opportuni perchè ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade, piazze e giardini.

Art. 16. — I proprietari dei fabbricati ed edifizi compresi nel piano confinanti o contigui, avranno, in conformità del regolamento generale edilizio del Comune, la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati ed edifizi non prospicienti sulle pubbliche strade, piazze e giardini, di costruirvi balconi e di lasciare cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione, da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 17. — Il podestà, giusta il regolamento edilizio generale del Comune, farà inibire, modificare o distruggere ogni costruzione la quale sia in opposizione al presente regolamento e ad ogni altro regolamento edilizio, e procederà contro i contravventori a norma della legge comunale, e del regolamento dianzi accennato.

Art. 18. — Il Comune è autorizzato a permettere la riunione in una sola di due o più aree fabbricabili contigue, quando cioè sia reso necessario dalle particolari esigenze di qualche costruzione (edifici pubblici, alberghi, laboratori, industrie). Tale concessione potrà limitarsi alla riunione dei piani inferiori nel caso di industrie. La riunione non dovrà per nulla modificare le linee stradali e dovrà conservare inalterati i distacchi verso le proprietà dei confinanti.

Art. 19. — E' vietato fare sterri a livello inferiore della strada o del terreno, che deve regolare le altezze dei fabbricati, allo scopo di aggiungere piani a quelli consentiti dai regolamenti edilizi in relazione alle strade o spazi sui quali prospettano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 142. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Leonardo » di Villadose (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale « S. Leonardo » di Villadose (Rovigo) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;
Veduta la lettera 24 gennaio 1936, n. 1085, di S. E. il Prefetto di Rovigo;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gino Fellini, liquidatore della Cassa rurale S. Leonardo di Villadose (Rovigo), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. avv. Giuseppe Padovan, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(488)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Cassa di risparmio di Trento e Rovereto » e la « Banca cooperativa popolare di Arco ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;
Vista la istanza con la quale la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e la Banca cooperativa popolare di Arco espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;
Ritenuta che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e la Banca cooperativa popolare di Arco, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.
Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice di commercio, l'annuncio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Brennero » di Trento ed « Il Popolo d'Italia » di Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(544)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Errata-corrige concernente il decreto Ministeriale 24 febbraio 1936-XIV, sulla disciplina della produzione e vendita delle paste alimentari e sul divieto di impiegare farine di grano duro nella panificazione.

Nella pubblicazione del decreto Interministeriale 24 febbraio 1936-XIV, relativo alla temporanea disciplina della produzione e vendita delle paste alimentari e al divieto di impiegare farina di grano duro nella panificazione — apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1936-XIV — sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

All'art. 3: deve intendersi aggiunto il comma (ultimo) del seguente tenore: « Le paste miscelate dovranno essere tenute, nei locali di vendita, in scansie separate e fornite di appositi cartelli con la suddetta denominazione di *pasta miscelata* ».
All'art. 5, in luogo di: « È vietata fino a nuova disposizione la vendita di farine di grano duro — anche a resa integrale — per uso di panificazione e la vendita di grano duro », deve invece leggersi: « E' vietata fino a nuova disposizione la vendita di farine di grano duro — anche a resa integrale — per uso di panificazione e la vendita di *pane di grano duro* ».

(545)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni ha, in data 19 febbraio 1936-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, che modifica l'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, numero 1891, relativo al regime delle importazioni delle merci dall'estero.

(546)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 19 febbraio 1936, rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e de levulosio.

(547)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 19 febbraio 1936, rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri.

(548)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 24 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Emilio De Bono.

(549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Cons. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 48.**

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50% (1906) n. 173858 di annue L. 35, intestato a Rasario Maria fu Giuseppe ved. di Antonio Del Signore, domiciliato a Milano.
Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 29 novembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7582)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1º dicembre al 15 dicembre 1935-XIV.

Carbonchio ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Gabiano	B	—	1
Id.	Moncestino	B	—	1
Id.	Valenza	B	—	1
Aquila	Rocca di Cambio	B	—	1
Arezzo	Poppi	B	1	—
Avellino	Montoro Superiore	B	—	1
Id.	Solofra	B	—	1
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Valenzano	O	—	1
Belluno	Alano di Piave	B	—	1
Bergamo	Covo	B	—	1
Brindisi	Ostuni	B	—	1
Catania	Castiglione	B	—	1
Catanzaro	Andali	B	—	1
Id.	Cortale	B	—	1
Cosenza	Cerchiara di Calab.	B	—	1
Cuneo	Sommariva Bosco	B	—	1
Frosinone	Arce	B	—	1
Id.	Cer aro	B	—	1
Id.	Morolo	B	—	1
Littoria	Littoria	B	—	1
Milano	Pogliano Milanese	B	—	1
Modena	Bomporto	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Pola	Villa Decani	B	—	1
Potenza	Vito	B	1	—
Reggio Emilia	Gattatico	B	—	2
Rieti	Rieti	O	—	1
Salerno	Teggiano	B	—	1
Vercelli	Olcenengo	E	—	1
			2	29

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Catanzaro	Andali	B	—	1
Cuneo	Revello	B	—	1
			—	2

Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	4	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Altavilla	B	—	1
Id.	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Avolasca	B	—	1
Id.	Balzola	B	1	1
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Borgo S. Martino	B	2	—
Id.	Borgomarengo	B	—	1
Id.	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	1	6
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Conzano Monferrato	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Gabiano Monferrato	B	1	—
Id.	Gamalero	B	—	1
Id.	Isola Sant'Antonio	B	1	1
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Morano sul Po	B	—	1
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Novi Ligure	B	2	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Ovada	B	—	1
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Pozzolo Formigaro	B	1	1
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	San Salvatore	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	—	2
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Trisobbio	B	1	—
Id.	Vignale	B	1	1
Id.	Vignole Borbera	B	1	—
Id.	Vignzzolo	B	—	1
Aosta	Agliè	B	1	—
Id.	Cogne	B	1	—
Id.	Fiorano Canaveso	B	1	—
Id.	La Thuile	B	20	—
Id.	Lugnacco	B	3	—
Id.	Saint Vincent	B	3	—
Id.	San Giorgio Canav.	B	—	1
Id.	San Giusto Canavese	B	—	1
Id.	Strambino Romano	B	2	—
Id.	Id.	BS	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	3	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	—	3
Id.	Bibbiena	B	—	1
Id.	Capolona	B	—	1
Id.	Castel San Nicolò	B	—	2
Id.	Montevarchi	B	—	1
Id.	Poppi	B	—	1
Asti	Asti	B	—	4
Id.	Calliano	B	—	5
Id.	Calosso	B	3	—
Id.	Castello Amone	B	—	4
Id.	Castell'Alfero	B	—	4
Id.	Cocconato	B	—	3
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	2
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Grazzano Monferrato	B	—	2
Id.	Nizza	B	—	2
Id.	Penango	B	—	2
Id.	Refrancore	B	—	4
Id.	Rocchetta Tanaro	B	—	8
Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Scandeluzza	B	—	2
Id.	Tigliole	B	—	2
Id.	Valfenera	B	1	1
Id.	Villanova Monferrato	B	—	2
Bergamo	Almè con Villa	B	—	1
Id.	Antegnate	B	1	1
Id.	Ardesio	B	2	2
Id.	Arzago d'Adda	B	—	2
Id.	Barbata	B	2	1
Id.	Bottanuco	B	3	2
Id.	Brignano d'Adda	B	—	2
Id.	Barbata	B	2	1
Id.	Bottanuco	B	3	2
Id.	Brignano d'Adda	B	5	10
Id.	Calcinate	B	2	4
Id.	Calcio	B	5	13
Id.	Calvenzano	B	4	—
Id.	Caravaggio	B	8	2
Id.	Casnigo	B	1	—
Id.	Castel Rozzone	B	1	—
Id.	Cavernago	B	—	7
Id.	Ciserano	B	4	1
Id.	Cividata al Piano	B	—	1
Id.	Costa Monticelli	B	1	—
Id.	Covo	B	4	1
Id.	Fara d'Adda	B	1	—
Id.	Fontanella	B	7	1
Id.	Gandino	B	—	2
Id.	Isso	B	2	3
Id.	Levate	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	6
Id.	Misano Gera d'Adda	B	2	1
Id.	Morengo	B	—	4
Id.	Mornigo al Sevio	B	—	4
Id.	Mozzanica	B	5	2
Id.	Pagazzano	B	1	—
Id.	Palosco	B	2	—
Id.	Ponte San Pietro	B	3	1
Id.	Pumenengo	B	7	1
Id.	Rocca del Colle	B	4	1
Id.	Romano di Lombard.	B	4	1
Id.	Seriate	B	2	—
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Torra Pallavicina	B	1	4
Id.	Treviglio	B	6	7
Id.	Treviolo	B	—	1
Id.	Urgnano	B	1	4
Id.	Verdellino	B	—	2
Id.	Viadanica	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	—	1
Id.	Zanica	B	1	—
Id.	Zogno	B	—	2
Bologna	Castiglione dei Pep.	B	3	—
Id.	Grizzana	B	7	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Borgo Panigale	B	1	1
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Camugnano	B	—	1
Id.	Anzolo dell'Emilia	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	2
Id.	Curon	B	1	—
Id.	Valles	B	—	1
Id.	Racines	B	—	1
Id.	Silandro	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Bolzano	Vipiteno	B	1	1
Brescia	Alfianello	B	11	5
Id.	Angolo	B	1	—
Id.	Bagnolo Mella	B	—	7
Id.	Bedizzole	B	3	4
Id.	Berlingo	B	—	5
Id.	Borgo San Giacomo	B	3	—
Id.	Borgosatollo	B	3	5
Id.	Brescia	B	24	9
Id.	Calcinate	B	8	8
Id.	Calvisano	B	15	4
Id.	Capriano Azzano	B	4	2
Id.	Carpenedolo	B	6	27
Id.	Castelcovati	B	1	5
Id.	Castenedolo	B	5	10
Id.	Castrezzato	B	3	11
Id.	Cazzago San Martino	B	—	3
Id.	Chiaro	B	19	40
Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Cividate Malegno	B	—	3
Id.	Coccaglio	B	8	7
Id.	Cologne	B	7	6
Id.	Comezzano Cizzago	B	6	—
Id.	Corte Franca	B	3	—
Id.	Corzano	B	1	1
Id.	Dello	B	—	3
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Erbusco	B	4	5
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Gambara	B	5	4
Id.	Gavardo	B	4	8
Id.	Ghedi	B	24	32
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Iseo	B	—	2
Id.	Isorella	B	—	2
Id.	Seno	B	1	2
Id.	Lograto	B	4	3
Id.	Visano	B	—	2
Id.	Lonato	B	—	5
Id.	Lumezzano	B	1	1
Id.	Manerba	B	4	9
Id.	Mazzano	B	2	1
Id.	Montichiari	B	17	29
Id.	Nuvolento	B	3	10
Id.	Nuvolera	B	1	11
Id.	Offlaga	B	5	3
Id.	Orzivecchi	B	2	—
Id.	Ospitaletto	B	1	2
Id.	Paderno Franciac.	B	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	5	2
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Pedergnaga Oriano	B	8	3
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	5	9
Id.	Pontiglio	B	1	1
Id.	Pozzolengo	B	—	1
Id.	Prevalle	B	1	4
Id.	Provaglio d'Iseo	B	2	1
Id.	Quinzano Oglio	B	5	18
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Rezzato	B	2	3
Id.	Roccafranca	B	2	—
Id.	Rodengo Saiano	B	2	2
Id.	Roncadelle	B	1	1
Id.	Rovato	B	5	7
Id.	Rudiano	B	4	—
Id.	San Gervasio Bresc.	B	10	4
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Seniga	B	9	8
Id.	Torbole Casaglio	B	1	4
Id.	Travagliato	B	—	2
Id.	Trenzano	B	14	4
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	3
Id.	Villa Carcina	B	3	—
Id.	Villachiara	B	8	6
Como	Abbadia Lariano	B	—	1
Id.	Annone Brianza	B	4	2
Id.	Anzano del Parco	B	3	2
Id.	Barzago	B	6	—
Id.	Barzanò	B	—	2
Id.	Binago	B	4	—
Id.	Brivio	B	—	2
Id.	Bulviago	B	—	4
Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Cagno	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Como	Canzo	B	3	—
Id.	Carugo Arosio	B	—	3
Id.	Casatenovo	B	—	—
Id.	Caslino	B	—	3
Id.	Cemenate	B	4	3
Id.	Cernusco	B	2	2
Id.	Cesello	B	16	—
Id.	Cirimido	B	18	—
Id.	Civate	B	3	2
Id.	Colle Brianza	B	4	1
Id.	Costa Masnaga	B	8	2
Id.	Cremeno	B	—	2
Id.	Dervio	B	1	—
Id.	Dolzago	B	7	—
Id.	Erba	B	28	2
Id.	Faggeto Lario	B	—	3
Id.	Garbagnate Monast.	B	—	1
Id.	Figino-Serenza	B	7	2
Id.	Lecco	B	3	3
Id.	Lierna	B	1	—
Id.	Linido Comasco	B	1	—
Id.	Lomagna	B	2	—
Id.	Longone al Segrino	B	1	—
Id.	Lurago d'Erba	B	2	—
Id.	Lurago Caccivio	B	—	1
Id.	Mandello del Lario	B	—	1
Id.	Mariano Comense	B	—	3
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Merone	B	2	1
Id.	Missaglia	B	2	1
Id.	Melteno	B	2	1
Id.	Monguzzo	B	—	3
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Oggiono	B	12	—
Id.	Olgiate Comasco	B	8	—
Id.	Oliveto Lario	B	—	1
Id.	Osnago	B	—	3
Id.	Primaluna	B	2	—
Id.	Rogeno	B	6	3
Id.	Rovello Porro	B	—	1
Id.	Seprio	B	3	4
Id.	Sirone	B	9	1
Id.	Temezzina	B	1	—
Id.	Verdesio Superiore	B	—	4
Id.	Villa Vergano	B	4	—
Cremona	Azzanello	B	3	—
Id.	Bagnolo Cremasco	B	2	—
Id.	Bordolano	B	2	—
Id.	Calvatone	B	—	2
Id.	Capergnanica	B	—	3
Id.	Casalbuttano	B	1	3
Id.	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Casalmorano	B	3	—
Id.	Castelleone	B	—	2
Id.	Castelverde	B	—	3
Id.	Castelvisconti	B	2	3
Id.	Chieve	B	—	4
Id.	Crema	B	5	5
Id.	Cumignano sul Nav.	B	6	—
Id.	Genivolta	B	2	—
Id.	Gombito	B	—	2
Id.	Gumello Cremonese	B	—	3
Id.	Izano	B	3	3
Id.	Madignano	B	—	4
Id.	Moscazzano	B	2	—
Id.	Motta Baluffi	B	2	—
Id.	Paderno Ossolaro	B	5	5
Id.	Palvareto	B	—	2
Id.	Persico-Dosimo	B	2	1
Id.	Pescarolo	B	4	2
Id.	Pessina Cremonese	B	—	2
Id.	Ricengo	B	4	—
Id.	Rinalta Cremonese	B	3	—
Id.	Rivarolo del Re	B	—	2
Id.	Romanengo	B	—	3
Id.	San Martino del L.	B	5	4
Id.	Soncino	B	6	2
Id.	Spinadesco	B	—	3
Id.	Spineo d'Adda	B	3	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	3
Id.	Trigolo	B	3	—
Id.	Volongo	B	3	—
Cuneo	Vinadio	B	—	1
Id.	Neive	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Barberino di Mugello	B	—	1
Id.	Campi Bisenzio	B	1	4
Id.	Carmignano	B	1	1
Id.	Empoli	B	—	1
Id.	Fiesole	B	1	1
Id.	Firenze	B	1	1
Id.	Impruneta	B	—	1
Id.	Montespertoli	B	—	2
Firenze	Prato	B	2	—
Forlì	Cesena	B	5	—
Frosinone	Frosinone	B	—	2
Id.	Veroli	B	1	1
Genova	Campoligure	B	—	1
Id.	Casella	B	2	1
Id.	Genova	B	3	1
Id.	Sant'Olcese	B	—	1
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Zoagli	B	—	1
Imperia	Cervo	B	1	—
Livorno	Livorno	B	15	2
Id.	Campiglia Maritt.	B	—	2
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Pieve Fosciana	B	1	—
Mantova	Acquanegra sul Ch.	B	2	2
Id.	Asola	B	6	2
Id.	Bigarello	B	—	1
Id.	Borgofranco	B	1	—
Id.	Canneto sull'Oglio	B	5	—
Id.	Casalmoro	B	3	1
Id.	Casaloldo	B	1	1
Id.	Casalromano	B	2	—
Id.	Castiglio delle Stiv.	B	2	3
Id.	Castel Goffredo	B	2	2
Id.	Cavriana	B	1	1
Id.	Ceresara	B	3	8
Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Felonica Po	B	1	1
Id.	Gazoldo Ippoliti	B	5	1
Id.	Goito	B	6	9
Id.	Magnacavallo	B	—	1
Id.	Mariana	B	10	—
Id.	Marcaria	B	2	—
Id.	Marmirolo	B	6	5
Id.	Medole	B	9	5
Id.	Piubega	B	2	—
Id.	Redondesco	B	4	—
Id.	Rivarolo Mantovano	B	3	—
Id.	Roverbella	B	3	1
Id.	San Benedetto	B	—	1
Id.	Viadana	B	6	—
Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Villimputa	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	1	2
Messina	Messina	B	—	1
Milano	Abbadia Cerreto	B	—	2
Id.	Boffalora d'Adda	B	—	3
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	2
Id.	Bucinasco	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	4
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Colturano	B	—	2
Id.	Comazzo	B	—	2
Id.	Cornegliano Landen.	B	—	3
Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Locate Triulzi	B	—	4
Id.	Mairago	B	—	2
Id.	Maleo	B	—	3
Id.	Massalengo	B	—	2
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Montanaro Lombardo	B	—	5
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milan.	B	—	13
Id.	Sesto S. Giovanni	B	—	1
Id.	Settala	B	—	5
Id.	Vernate	B	—	4
Id.	Vimodrone	B	—	3
Id.	Zelo Buon Persico	B	—	2
Modena	Carpi	B	—	30
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	—	1
Napoli	Casalnuovo di Napoli	B	4	1
Novara	Beura Cardezza	B	—	4
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Castelli Cusiani	B	1	—
Id.	Crevola d'Ossola	B	3	—
Id.	Domodossola	B	1	1
Id.	Invorio	B	—	1
Id.	Paruzzano	B	—	1
Id.	Sizzano	B	—	2
Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	1	2
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Colorno	B	4	—
Id.	Cortile S. Martino	B	3	1
Id.	Fontanellato	B	6	9
Id.	Fontevivo	B	5	1
Id.	Fornovo Taro	B	—	1
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	1
Parma	Parma	B	—	2
Id.	Roccabianca	B	4	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	2	3
Id.	S. Secondo Parmense	B	2	—
Id.	Sissa	B	4	1
Id.	Sorbolo	B	3	2
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Frenasali	B	2	—
Id.	Zibello	B	2	—
Pavia	Battuda	B	—	1
Id.	Bereguardo	B	2	7
Id.	Breme	B	1	2
Id.	Carbonara Ticino	B	1	2
Id.	Casalnovo	B	—	1
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelletto di Brand.	B	1	—
Id.	Castel d'Agogna	B	—	2
Id.	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Ceretto	B	—	1
Id.	Cargnago	B	5	1
Id.	Codevilla	B	1	1
Id.	Copiano	B	—	1
Id.	Cornale	B	—	1
Id.	Cozzo	B	2	4
Id.	Dorno	B	2	2
Id.	Ferrera Erbognone	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	3
Id.	Giussago	B	2	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	—	2
Id.	Marcignago	B	—	2
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Id.	Montesegale	B	—	1
Id.	Olevano di Lomellina	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Palestro	B	3	1
Id.	Pancarana	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	3
Id.	Retorbido	B	—	1
Id.	Sannazzaro Burgondi	B	1	—
Id.	Sant'Angelo	B	—	1
Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Spessa	B	—	1
Id.	Torre Beretti e Cast.	B	—	1
Id.	Torreveccia Pia	B	1	3
Id.	Trivolzio	B	—	1
Id.	Velezzo Lomellina	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	—	2
Id.	Vigevano	B	4	11
Id.	Voghera	B	3	3
Id.	Zerbolò	B	2	2
Pistoia	Pescia	B	1	—
Reggio di Calab.	Reggio di Calabria	B	—	3
Reggio nell'Em.	Albinea	B	—	2
Id.	Bibbiano	B	4	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	2	2
Id.	Campagnola	B	—	1
Id.	Campegine	B	2	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	1	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Gattatico	B	1	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	5	4
Roma	Roma	B	7	3
Rovigo	Calto	B	2	1
Id.	Castelmassa	B	—	1
Savona	Albenga	B	—	1
Id.	Savona	B	4	2
Id.	Tovo San Giacomo	B	1	—
Id.	Vado Lugure	B	—	1
Sondrio	Ardenno	B	—	2
Id.	Castel dell'Acqua	B	—	1
Id.	Gordona	B	—	1
Id.	Sondalo	B	—	8
Id.	Villa di Tirano	B	—	1
Torino	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Trento	Cavareno	B	—	3
Id.	Clès	B	—	9
Id.	Fondo	B	—	1
Id.	Livo	B	—	1
Id.	Mori	B	—	4
Id.	Pannone	B	—	1
Id.	Pomarolo	B	—	1
Id.	Villa Lagarina	B	4	7
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Angera	B	3	4
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Brissago	B	—	1
Id.	Cantello	B	—	1
Id.	Caronno Milanese	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Comerio	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Varese	Cuasso	B	—	1
Id.	Monvalle	B	1	1
Id.	Laveno Mombello	B	—	1
Id.	Ispra	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Vergiate	B	—	1
Venezia	Jesolo	B	1	1
Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Scorzè	B	—	1
Vercelli	Borgosesia	B	—	1
Id.	Borgovercelli	B	—	2
Id.	Crova	B	—	4
Id.	Fontaneto	B	—	1
Id.	Greggio	B	—	5
Id.	Lignana	B	—	2
Id.	Mongrande	B	—	1
Id.	Roasio	B	—	1
Id.	Varallo	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Id.	Villanova	B	—	1
Verona	S. Ambrogio Valpol.	B	—	1
Id.	Sommacampagna	B	—	1
Id.	Verona	B	—	3
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			956	1122

Mal rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	3	—
Belluno	Feltre	S	—	1
Brescia	Alfianello	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S	—	4
Id.	Guglionesi	S	1	1
Cosenza	Diamante	S	1	—
Id.	Dipignano	S	1	—
Id.	Paterno Calabro	S	1	—
Foggia	Cagnano Varano	S	1	—
Id.	Chieuti	S	1	—
Id.	Lesina	S	1	—
Id.	Lucera	S	4	—
Id.	Serra Capriola	S	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	S	1	—
Id.	Volturara Appula	S	1	—
Id.	Volturino	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Macerata	Macerata	S	1	—
Id.	Camerino	S	—	1
Padova	Cervarese S. Croce	S	1	—
Id.	Este	S	2	—
Id.	Fontaniva	S	3	1
Id.	Grantorto	S	1	—
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	1	—
Id.	S. Pietro in Gù	S	1	—
Parma	Langhirano	S	1	—
Id.	Noceto	S	3	—
Pavia	Pavia	S	1	—
Pola	Cittanova	S	—	1
Id.	Grisignana	S	—	1
Id.	Umago	S	—	1
Potenza	Acerenza	S	9	2
Id.	Oppido Lugano	S	—	1
		S	—	4
Ravenna	Cervia	S	1	1
Reggio nell'Em.	Reggiolo	S	3	—
Teramo	Controguerra	S	1	—
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	2	—
Id.	Teramo	S	1	—
Trento	Tassullo	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	1	—
Trieste	Divaccia S. Canziano	S	1	—
Id.	Sesana	S	1	—
Id.	Tomadio	S	1	—
Id.	Trieste	S	1	—
Udine	Bagnaria Arsa	S	1	—
Id.	Bicinicco	S	3	—
Id.	Campoformido	S	8	2
Id.	Casarza	S	—	1
Id.	Codroipo	S	3	—
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Trivignano	S	6	—
Id.	Udine	S	7	1
Id.	Visco	S	2	—
Verona	Sanguinetto	S	—	1
Id.	Salizzole	S	—	1
Vicenza	Caldogno	S	—	1
Id.	Isola Vicentina	S	—	3
Id.	Rosà	S	—	1
			87	84

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Laterina	S	1	—
Ascoli Piceno	Monturano	S	—	1
Bologna	Borgo Panigale	S	3	—
Id.	Molinella	S	4	—
Id.	Zola Predosa	S	1	—
Catanzaro	Sersale	S	—	1
Firenze	Fiesole	S	1	—
Foggia	Carlantino	S	5	—
Id.	Carpino	S	10	—
Id.	Casalnuovo Monter.	S	2	—
Id.	Celenza Valfortore	S	—	6
Id.	Monte S. Angelo	S	—	4
Id.	Orsara di Puglia	S	2	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	S	—	5
Id.	S. Giovanni Rotondo	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	2	—
Frosinone	Colfelice	S	—	1
Genova	Campomorone	S	—	1
Macerata	Macerata	S	1	—
Id.	Camerino	S	—	1
Napoli	Albanova	S	—	1
Id.	Napoli	S	4	1
Padova	Carmignano di Br.	S	1	—
Id.	Legnaro	S	1	—
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Sassari	Bonorva	S	—	2
Id.	Villanova	S	—	1
Siena	Asciano	S	—	1
Id.	Castiglione d'Orcia	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	4	—
Id.	Siena	S	4	—
Id.	Sinalunga	S	—	1
Trieste	Ronchi dei Legionari	S	6	—
Udine	Buttrio	S	—	1
Verona	Sommacampagna	S	—	1
			54	30

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Silvano d'Orba	E	3	1
Lecce	Diso	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Reggio nell'Emil.	Novellara	E	—	1
			5	3

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Agrigento	Porto Empedocle	E	1	—
Id.	Sciacca	E	4	—
Aquila	Aquila	E	1	—
Avellino	Altavilla Irpina	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	2	—
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Campobasso	Boiano	E	1	—
Id.	Busso	E	1	—
Ferrara	Ferrara	E	—	—
Messina	Messina	E	—	—
Id.	Id.	E	2	6
Napoli	Atella di Napoli	E	3	—
Id.	Aversa	E	3	—
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	1
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Frignano	E	—	3
Id.	Marcianise	E	—	3
Id.	Napoli	E	13	8
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Trentola	E	—	1
Id.	[illegible]aterno	E	1	—
Ragusa	Modica	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	—	1
Id.	Maiori	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	2
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	San Severino Rota	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Trapani	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del G.	E	4	—
Id.	Trapani	E	1	—
			51	28

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Belluno	Forno di Canale	Can	—	1
Bergamo	Castelli Calepio	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	4	—
Id.	Diano Marina	Can	2	—
Id.	Imperia	Can	—	1

Segue: *Rabbia.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Napoli	Monte di Procida	Can	1	—
Id.	Napoli	Can	10	—
Id.	Pompei	Can	1	—
Id.	Sant'Anastasia	Can	1	—
Id.	Torre Annunziata	Can	3	—
Reggio nell'Em.	Gualtieri	Can	—	1
Salerno	Siano	Can	—	1
			22	5

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	E	1	—
Campobasso	Agnone	E	15	—
Id.	Baranello	E	11	—
Id.	Campobasso	E	11	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	E	1	—
Id.	Capracotta	E	1	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cerro al Volturno	E	3	—
Id.	Colletorto	E	4	—
Id.	Duronia	E	5	—
Id.	Forlì del Sannio	E	2	—
Id.	Frosolone	E	2	—
Id.	Gallo	E	8	—
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Jelsi	E	1	—
Id.	Letino	E	3	—
Id.	Limosano	E	1	—
Id.	Macchiagodena	E	3	—
Id.	Monacilioni	E	2	—
Id.	Montagano	E	—	1
Id.	Montaquila	E	9	—
Id.	Pietracatella	E	2	—
Id.	Prata Sannita	E	2	—
Id.	Pescopennataro	E	1	—
Id.	Pietrabbondante	E	4	—
Id.	Poggio Sannita	E	8	—
Id.	Ripabottoni	E	7	—
Id.	Rocchetta al Voltur.	E	1	—
Id.	Toro	E	2	—
Id.	Torella del Sannio	E	1	—
Id.	Vastogiraudi	E	1	—
Id.	Venafro	E	13	—
Id.	Vinchiaturo	E	2	—
Rieti	Aspra Sabina	O	—	10
Roma	Roma	E	4	—
Terni	Ferentillo	E	1	—
Viterbo	Montefiascone	E	1	—
Id.	Viterbo	E	1	—
			137	11

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Catania	Giarre	O	1	—
Id.	Misterbianco	O	1	—
			2	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
			—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	2
Id.	Comelico Superiore	B	—	1
Id.	Feltre	B	1	4
Id.	Mel	B	—	1
Bergamo	Bergamo	S	1	—
Bologna	Sant'Agata Bolognes.	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Firenze	Fiesole	B	1	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	—	8
Modena	Carpi	B	—	2
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Cannobio	B	1	—
Id.	Casalino	B	2	1
Parma	Noceto	B	—	1
Reggo nell'Emil.	Cavriago	B	—	2
Id.	Gualtieri	B	18	—
Roma	Roma	B	—	1
Treviso	Nervesa della Batt.	B	—	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Venezia	Grisolera	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Id.	S. Stino di Livenza	B	—	1
			42	29
Tubercolosi bovina.				
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
Roma	Roma	B	—	1
Sassari	Sassari	B	—	1
Vicenza	Schio	B	—	5
			6	7
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
			3	—
Influenza del cavallo.				
Parma	Parma	E	—	1
Udine	Udine	E	1	—
			1	1
Difterite aviaria.				
Grosseto	Grosseto	P	1	—
Salerno	Battipaglia	E	—	1
Trieste	Ronchi dei Legionari	P	—	1
			1	2
Colera dei polli.				
Catania	Maletto	P	15	—
Padova	Bagnoli di Sopra	P	1	—
Id.	Camposampiero	P	1	—
Id.	Granze	P	1	—
Id.	Legnaro	P	—	1
Id.	Selvazzano	P	1	1
Rovigo	Loreo	P	2	—
Id.	Porto Viro	P	5	—
Sondrio	Tirano	P	—	1
			26	3

RIEPILOGO

dal 1° al 15 dicembre 1935 XIV, n. 23

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico.	23	80	81
2	Carbonchio sintomatico. . . .	2	2	2
3	Afta epizootica	89	529	2078
4	Malrossino dei suini.	23	60	121
5	Peste e setticemia dei suini .	15	84	84
6	Morva.	4	5	8
7	Farcino criptococcico.	10	84	79
8	Rabbia	6	12	27
9	Rogna.	1	2	2
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	1	2	2
11	Aborto epizootico	12	81	71
12	Tubercolosi bovina	4	6	13
13	Diarrea dei vitelli	2	2	3
14	Influenza del cavallo.	2	2	2
15	Difterite aviaria	8	8	3
16	Colera dei polli	4	9	29

B., bovina; Buf., bufalina; O., ovina; Cap., caprina; S., suina; E., equina; P., pollame; Can., canina; Fl., felina. *a*) i dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(395)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 3 dicembre 1935-XIV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Sala Bolognese, provincia di Bologna.

(505)

Si comunica che il giorno 28 ottobre 1935-XIV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Montagnano Alberoro, provincia di Arezzo.

(506)

Si comunica che il giorno 24 ottobre 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Malmantile, provincia di Firenze.

(507)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 165 posti di allievi militi forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 8 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 9 gennaio 1936, n. 4858-13-1-3-1;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 165 allievi militi forestali.

Art. 2. — Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 30 aprile 1936-XIV debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia forestale - Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda - scritta di proprio pugno dall'aspirante - dovrà essere indicata in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro, della domanda e prima di essere chiamato deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del 29 febbraio 1936 ha compiuto gli anni 20 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti al P. N. F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 (aumento di cinque anni). Per i decorati al valor militare il limite massimo di età è protratto al compimento, alla predetta data 29 febbraio 1936-XIV, del 39° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'Autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento;

f) certificato dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo) dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, il Corpo della Regia guardia di finanza, il Corpo degli agenti di P. S., la M. V. S. N. e sue specialità od altro Corpo armato dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

I militari in congedo della Regia marina dovranno inoltre produrre il nulla osta del competente Ministero per l'eventuale arruolamento nella M. N. F.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla promozione dalla 5ª classe elementare od ammissione alle Scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito o della M. V. S. N., dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,68. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1,60;

l) fotografia 6 x 9 firmata dal candidato e debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valor militare, le croci di guerra conseguite, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire la preferenza a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (Mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 31 maggio 1936-XIV.

Art. 3. — Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando della Milizia forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti:

1° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

2° gli insigniti di medaglie al valor militare, croce di guerra e di altra ricompensa militare e civile;

3° gli ex combattenti;

4° gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie italiane nell'A. O.;

5° i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie italiane nell'A. O.;

6° coloro che hanno preso parte alla Marcia su Roma;

7° i provenienti dalla M. V. S. N.;

8° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comando milizia forestale.

Art. 6. — I vincitori del concorso saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei, sia alla visita medica che alla prova di esame, all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica, come quella della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7. — Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3ª classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8. — Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9. — Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie di insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10. — Coloro che hanno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a milite forestale.

Art. 11. — Gli allievi militi forestali sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12. — Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 9,24.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13. — Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14. — Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio prestato nella M. N. F.

Art. 15. — Il corso avrà la durata di mesi sette a cominciare dal 1° settembre 1936-XIV. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16. — Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data di inizio del corso si troveranno comunque in servizio militare e gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

Art. 17. — Per norma, ai componenti il Corpo sono, in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei CC. RR.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 18. — I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M. N. F.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(529)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria dei candidati esterni riusciti vincitori dei concorsi a posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi per la sede di esami di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 21 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1935, col quale sono state approvate le graduatorie relative all'ex telefonico Bechini Alessandro di Napoleone ed ai candidati interni riusciti vincitori dei concorsi per impiegato ausiliario di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del bando (decreto Ministeriale 29 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1935);

Viste e riconosciute regolari le unite graduatorie compilate dalla commissione esaminatrice per i candidati esterni, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando, della sede d'esami di Torino;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati esterni riusciti vincitori dei concorsi per esami, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando citato nelle premesse, nella sede d'esami di Torino, tenuto conto che sono state completate con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 10 del bando medesimo le graduatorie dei concorsi distinti coi nn. 2 (per gli ultimi 3 posti), 3 (per gli ultimi 10 posti), 5 (per l'ultimo posto), 6 (per l'ultimo posto), 7 (per gli ultimi 6 posti),

Articolo 1 lettera b) del bando (concorsi per esami fra esterni)

SEDE D'ESAMI DI TORINO.

Concorso n. 1 per la residenza di Alessandria.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Guabello Luigi	Angelo	8,166	—	Alessandria
2	Gatti Luigi	Cesare	7,400	—	Alessandria, Novara
3	Marensi Giovanni	Arturo	7,266	—	Alessandria, Genova, Torino, Novara, Cuneo, Savona, Imperia, Spezia, Aosta
4	Bianchini Maurizio	Francesco	7,066	—	Alessandria, Genova, Spezia, Torino, Imperia, Savona, Novara, Cuneo, Aosta
5	Rangone Gerolamo	Giuseppe	7,033	nato il 28 settembre 1910	Alessandria, Genova, Torino
6	Rossi Angelo	Vittorio	7,033	nato il 26 luglio 1911	Torino, Alessandria, Novara
7	Bensi Valerico	Giuseppe	7	orfano di guerra	Alessandria, Genova, Torino
8	Franich Arnaldo	Giorgio	7	nato il 21 agosto 1911	Genova, Torino, Alessandria, Novara
9	Madaschi Guido	Alessandro	7	nato il 28 febbraio 1913	Torino, Alessandria, Novara
10	Albertelli Luigi	Giuseppe	7	nato il 24 maggio 1915	Savona, Torino, Alessandria
11	Ponte Giacomo	Faustino	7	nato il 10 novembre 1916	Genova, Savona, Alessandria, Cuneo, Imperia, Spezia, Torino, Novara, Aosta
12	Trotta Roberto	Gaetano	7	nato il 17 dicembre 1916	Torino, Genova, Alessandria, Cuneo, Novara, Savona

Concorso n. 2 per la residenza di Aosta.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Rasetto Giovanni	Carlo	7	—	Torino, Aosta, Imperia, Savona
2	Mulinacci Mario	Adenago	7	agente ausiliario	Torino
3	Demartini Sebastiano	Giovanni	7	nato il 13 settembre 1913	Torino
4	Goria Giuseppe	Angelo	7	nato il 28 agosto 1911	Torino, Genova

Concorso n. 3 per la residenza di Cuneo.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Canale Virginio	Giuseppe	7,200	—	Cuneo, Torino, Savona
2	Tretola Michele	Carmine	7,033	—	Torino, Genova, Cuneo, Alessandria
3	Frosini Luigi	Gaetano	7	agente ausiliario	Genova, Cuneo
4	Ottenga Giuseppe	Mario	7	agente giornaliero	Cuneo
5	Bongiovanni Carlo	Luigi	7	—	Torino, Cuneo, Novara, Aosta
6	Ferragatti Cornelio	Francesco	7,033	orfano di guerra, nato il 13 dicembre 1913	Genova, Torino
7	Benvenuto Luigi	Giovanni	7,033	orfano di guerra, nato il 1° marzo 1914	Genova, Torino

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
8	Cassardo Antonio	Giovanni	7,033	orfano di guerra, nato il 20 agosto 1914	Torino
9	Ajmo Mario	Emilio	7,033	—	Torino
10	Gili Antonio	Carlo	7	orfano di guerra, nato il 22 giugno 1912	Torino
11	Secchi Leandro	Leandro	7	orfano di guerra, nato il 28 ottobre 1915	Genova
12	Bozzo Giov. Batt.	Giuseppe	7	orfano di guerra, nato il 9 luglio 1916	Genova
13	Borrello Michele	Alfonso	7	nato il 12 marzo 1913	Genova, Torino
14	Mengozzi Arturo	Guido	7	nato il 4 agosto 1913	Genova
15	Bocconi Giov. Batt.	Giuseppe	7	nato il 17 marzo 1914	Genova

Concorso n. 4 per la residenza di Genova.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Bertucci Ardeo	Andrea	9	—	Genova, Torino
2	Pazzaglia Lapo	Francesco	8,400	nato il 29 aprile 1915	Genova, Torino, Cuneo
3	Pozza Arnaldo	Dante	8,400	nato il 1° gennaio 1916	Genova
4	Garrone Felice	Ausonio	8,100	—	Genova, Torino
5	Stretti Michele	Lidino	8	—	Genova
6	Mancini Norito	Arturo	7,933	—	Genova, Torino, Savona, Alessandria, Novara, Cuneo
7	Frascara Giacomo	Angelo	7,733	—	Genova, Alessandria, Savona, Torino
8	Leverone Mario	Antonio	7,533	—	Genova, Torino, Savona, Spezia, Alessandria
9	Borzone Stefano	Giovanni	7,500	—	Genova
10	Ferretti Franso	Pietro	7,333	nato il 13 maggio 1913	Genova
11	Costa Alfredo	Francesco	7,333	nato il 5 giugno 1915	Genova, Torino, Savona, Spezia, Alessandria, Imperia, Cuneo, Novara, Aosta
12	Parrucci Enzo	Pilade	7,200	—	Genova, Torino, Alessandria
13	Farina Carlo	—	7,166	—	Genova, Torino, Imperia, Savona, Spezia, Novara, Alessandria, Cuneo, Aosta
14	Cellario Marco	Angelo	7,133	—	Genova, Torino, Alessandria
15	Brambilla Carlo	Giuseppe	7,100	—	Genova, Torino, Novara, Cuneo

Concorso n. 5 per la residenza di Imperia.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
1	Braconi Guido	Giuseppe	7,266	—	Imperia, Genova, Savona, Torino, Spezia, Alessandria, Cuneo, Aosta, Novara
2	Marini Agostino	Gio Bono	7	nato l'11 giugno 1911	Genova, Imperia, Alessandria, Torino
3	Casassa Renato	Oreste	7	nato il 18 febbraio 1916	Torino, Savona, Genova, Imperia
4	Magnasco Carlo	Romolo	7	nato il 30 settembre 1916	Genova, Savona, Imperia, Spezia, Novara, Torino, Aosta, Alessandria, Cuneo.
5	Marsili Edo	Dante	7,033	—	Genova

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
	Concorso n. 6 per la residenza di La Spezia.				
1	Rosa Annibale	Luigi	7,033	agente ausiliario	Spezia, Genova
2	Cerato Aldo	Alfredo	7,033	—	Genova, Spezia
3	Gemignani Enzo	Alberto	7	nato il 15 agosto 1913	Spezia, Alessandria Novara
4	Benetti Walter	Manlio	7	nato il 29 marzo 1915	Spezia, Cuneo, Torino
5	Bina Mario	Pietro	7,033	—	Genova
	Concorso n. 7 per la residenza di Novara.				
1	Gentilini Pirro	Jacopo	7,066	orfano di guerra	Genova, Novara
2	Zaninetti Silvio	Costanzo	7,066	supplente in missione	Novara, Torino, Alessandria
3	Turnaturi Luigi	Egidio	7,033	orfano di guerra	Torino, Novara, Genova, Cuneo
4	Innocenti Renato	Costantino	7,033	nato il 23 ottobre 1913	Torino, Genova, Novara, Cuneo, Alessandria, Imperia, Spezia, Savona
5	Bouvet Giovanni	Francesco	7,033	nato il 7 settembre 1915	Torino, Novara
6	Biagini Oriano	Gino	7	orfano di guerra, nato il 2 ottobre 1915	Genova, Torino, Novara
7	Graglietto Giuseppe	Giuseppe	7	orfano di guerra, nato il 9 ottobre 1916	Torino, Novara
8	Petrini Mario	Cesare	7	nato il 15 gennaio 1911	Torino, Genova, Novara
9	Barberis Adolfo	Giacomo	7	nato il 25 settembre 1913	Torino, Novara
10	Traverso Giovanni	Angelo	7	nato il 21 maggio 1914	Genova, Torino, Novara, Cuneo, Alessandria
11	Bechi Giuseppe	Pietro	7	nato il 14 settembre 1914	Torino, Genova, Novara, Cuneo, Alessandria, Imperia, Savona, Spezia
12	Martinotti Anastasio	Mario	7,033	orfano di guerra, nato il 28 gennaio 1914	Torino
13	Santandrea Giuseppe	Federico	7,033	orfano di guerra, nato il 16 dicembre 1915	Genova
14	Frediani Giovanni	Arturo	7,033	—	Genova, Torino
15	Pozzi Leonardo	Pietro	7	orfano di caduto per la causa fascista, nato il 12 gennaio 1914	Genova
16	Levrero Luigi	Angelo	7	orfano di guerra, nato il 17 giugno 1914	Genova
17	Bertoni Valentino	Marco	7	—	Genova, Savona
	Concorso n. 8 per la residenza di Savona.				
1	Durante Serafino	Antonio	7,666	—	Savona
2	Brizio Giovanni	Giacomo	7,200	—	Savona
3	Rodi Giacomo	Arturo	7,050	—	Genova, Savona, Cuneo
4	Massa Francesco	Francesco	7,033	orfano di guerra	Savona
5	Costigliolo Luigi	Angelo	7,033	nato il 2 marzo 1910	Genova, Torino, Savona, Alessandria, Cuneo, Novara
6	Zunino Albertino	Giuseppe	7,033	nato il 17 agosto 1916	Savona
7	Visconti Giovanni	Giuseppe	7	ag. giornaliero	Savona, Cuneo
8	Berruto Angelo	Ignazio	7	—	Savona, Genova

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Paternità	Votazione complessiva	Motivi di precedenza (R. D. L. 5 luglio 1934 n. 1176)	Residenze, per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
	Concorso n. 9 per la residenza di Torino.				
1	Venturino Ettore	Umberto	8,400	—	Torino
2	Zuccolin Aurelio	Guglielmo	8,333	—	Torino, Genova, Novara, Cuneo
3	Pastore Alfredo	Giovanni	8,033	—	Torino, Genova, Cuneo, Alessandria, Aosta, Novara
4	Andreotti Angelo	Ferdinando	8	—	Torino, Cuneo
5	Strumia Mario	Giovanni	7,966	—	Torino, Cuneo, Novara
6	Durantini Goffredo	Cesare	7,866	—	Torino, Genova, Novara
7	Boffito Camillo	Pietro	7,833	ag. ausiliario	Torino, Genova, Novara, Cuneo
8	Parola Giuseppe	Antonio	7,833	—	Torino, Alessandria, Genova, Novara, Cuneo, Savona, Imperia, Aosta, Spezia
9	Cuttica Giov. Batt.	Francesco	7,766	—	Torino, Genova
10	Coen Giovanni	Gastone	7,700	—	Torino, Genova, Novara
11	Bono Giorgio	Bernardino	7,633	—	Torino, Cuneo
12	Debernardi Riccardo	Battista	7,600	—	Torino, Cuneo, Genova
13	Borgioli Mario	Duilio	7,566	—	Torino, Genova, Novara Cuneo,
14	Orsetti Renzo	Pietro	7,533	—	Torino, Alessandria, Novara
15	Bava Angelo	Carlo	7,500	—	Torino, Genova, Cuneo, Novara
16	Astuti Francesco	Camillo	7,466	—	Torino, Aosta, Alessandria, Genova, Novara, Imperia, Savona, Cuneo, La Spezia
17	Gasperi Sergio	Demade	7,433	—	Torino
18	Rostagno Aventino	Giovanni	7,400	—	Torino, Alessandria, Cuneo
19	Tonelli Alfredo	Andrea	7,333	—	Torino, Cuneo
20	Amerano Francesco	Marco	7,300	—	Torino, Cuneo, Novara, Genova
21	Monti Giovanni	Goffredo	7,200	figlio di invalido di guerra	Torino
22	Arone Brunino	Giuseppe	7,200	—	Torino, Cuneo, Novara
23	Marino Mario	Angelo	7,133	—	Torino, Genova, Alessandria, Novara, Cuneo
24	Maestrelli Mario	Cleto	7,100	—	Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Genova
25	Dentis Bernardo	Luigi	7,066	nato il 29 genn. 1911	Torino, Alessandria
26	Marchis Felice	Oreste	7,066	nato il 17 agosto 1912	Torino
27	Silvano Pietro	Giov. Batt.	7,033	orfano di guerra, nato il 6 luglio 1912	Torino
28	Valfrè Alberto	Giovanni	7,033	orfano di guerra, nato il 12 dicem. 1913	Torino, Genova, Alessandria, Savona, Imperia, La Spezia, Cuneo, Novara, Aosta

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(519)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di chimico aggiunto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la Causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra,

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, che apporta modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto il R decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la nota del 14 ottobre 1935, n. 4648/8/1.3.1., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione allo espletamento dei concorsi durante l'anno XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 9°, gruppo *A*).

Art. 2. — Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18. il limite massimo di età è elevato a 40 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la Causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valore militare e per i promossi di grado per merito di guerra, ad anni 44. ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministero può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa

Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel quale caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non perverranno a questo Ministero, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5. — Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6. — Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nella prova scritta, in quelle pratiche ed in quella orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7. — Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quelle pratiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quelle pratiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 9. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza del vincitore del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale Militare ufficiale.

Art. 10. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 9° del gruppo *A*.

Se allo scadere del periodo di esperimento il vincitore del concorso fosse invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Al vincitore del concorso assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, se vi abbia diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DI ESAMI
per il concorso di chimico aggiunto.

PROVA SCRITTA.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

PROVE PRATICHE.

1°) Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2°) Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3°) Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

PROVA ORALE.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale. Nozioni di statistica.

B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo, la commissione aggiungerà, al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui alla lettera A), centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per il progetto di massima di un edificio a sede della Pretura unificata da costruire in Roma.

Art. 1. — È indetto un concorso fra gli architetti ed ingegneri italiani iscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato a sede della Pretura unificata da costruire in Roma.

I requisiti dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto di presentazione del progetto mediante certificati redatti in carta bollata e legalizzati, di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2. — L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella delimitata da piazza Adriana, via delle Fosse, via di Porta Castello e dal « Corridoio di Borgo » secondo risulta individuata dal poligono *A - B - C - D*, indicato nella planimetria quotata in possesso del Genio civile - Servizio generale di Roma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e per l'architettura pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana e rispondere alle caratteristiche della zona.

Art. 3. — L'edificio dovrà essere costituito dagli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 8.500.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4. — Il progetto di massima dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti, fissati su cartoncini o su telaio rigido senza vetro e senza cornici, delle dimensioni di cm. 100×80:

1) planimetria generale 1:500;

2) pianta di tutti i piani nella scala 1:100;

3) tutti i prospetti esterni e tutti i prospetti interni dei cortili nella scala da 1:100;

4) due sezioni, scala 1:100;

5) una prospettiva eseguita con un sistema qualsiasi e presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria.

La superficie del disegno non dovrà superare i dmq 80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno;

6) relazione dettagliata nella quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal pavimento del piano semisotterraneo al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

Si consente la presentazione dei progetti anzichè firmati, contro-distinti con un motto, che sarà ripetuto chiaramente su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5. — I progetti dovranno essere fatti pervenire completi non più tardi delle ore 16 (sedici) del giorno 15 aprile 1936-XIV a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche - Div. V, scrivendo chiaramente sull'imballaggio oltre il completo indirizzo suddetto anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto di massima della sede per la Pretura unificata di Roma ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6. — Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, su parere di una Commissione da lui nominata, la quale designerà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere alcun progetto.

Art. 7 — E' stabilito un primo premio di L. 30.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 15 000 da assegnarsi al secondo classificato, o da ripartirsi su parere della Commissione fra i migliori classificati.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici la quale a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8. — Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la consulenza artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9. — I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 10. — A richiesta e dietro invio di vaglia postale di L. 5 intestato all'Ufficio del Genio civile - Servizio generale di Roma - verrà inviata copia della eliografia della planimetria quotata di cui al precedente art. 2.

Art. 11. — La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Allegato al bando di concorso per il progetto di massima dell'edificio destinato a sede della Pretura unificata da costruire in Roma.

L'edificio comprenderà le aule, le camere delle deliberazioni, i gabinetti, gli uffici di cancelleria e gli archivi per la Pretura unificata costituita da 10 sezioni civili e di 5 sezioni penali, nonchè dei servizi accessori.

Esso sarà costituito da un piano semisotterraneo, dal piano terreno rialzato e da quattro piani superiori.

Per facilitare il disimpegno dei servizi tra le sezioni civili e le penali, l'edificio dovrà avere i seguenti ingressi:

1° ingresso alle Preture civili;

2° ingresso alle Preture penali;

3° due ingressi carrabili per il semisotterraneo.

L'edificio inoltre dovrà avere uno o più cortili, ed uno di essi dovrà servire per l'arrivo e la sosta del furgone cellulare. In ogni piano dovranno svilupparsi ampi corridoi ed ambulacri per il pubblico. Comode e luminose scale porranno in comunicazione i diversi piani ed apposite scale di servizio saranno previste per uso dei detenuti. Moderni impianti sanitari dovranno essere distribuiti in modo da tenere separati quelli ad uso dei magistrati e funzionari da quelli per il pubblico.

I locali del semisotterraneo dovranno essere asciutti, luminosi e forniti, almeno parzialmente, di riscaldamento, dovendo servire per gli ufficiali giudiziari, per archivi, per deposito corpi di reato e abitazione del portiere, ecc.

I diversi piani saranno serviti da comodi ascensori, da montacarichi e da telefoni interni, nonchè da impianti completi di riscaldamento, di illuminazione, di chiamata di allarme ed ogni altro quale si addice alla destinazione dell'edificio.

Gli ambienti destinati agli uffici dovranno avere in genere una superficie da mq 20 a mq. 25; venti di essi, distribuiti nei vari piani dovranno avere una superficie non inferiore a mq 35. Le aule di udienza dovranno avere invece una superficie di circa mq. 110 per le sezioni penali e di circa mq. 90 per le sezioni civili

I locali necessari per la distribuzione dei servizi, sono sommariamente riportati qui di seguito:

Piano semisotterraneo.

Ufficiali giudiziari	ambienti n.	12
Archivio di deposito	» »	8
Centralino telefonico	» »	1
Impianto caldaie di riscaldamento e carbonile	» »	3
Abitazione custode	» »	3
Magazzino corpi di reato ingombranti	» »	1
Magazzino corpi di reato	» »	2
Camere di sicurezza	» »	5
Corpo di guardia CC. RR.	» »	1
Cabina impianti elettrici	» »	1
Locali a disposizione	» »	2
Locali di decenza (adeguati ai servizi).		

Piano terreno e piano primo
(destinati alle 5 sezioni peali).

Aule per le udienze delle sezioni penali	aule n.	4
Camere delle deliberazioni	ambienti »	4
Gabinetti per i magistrati	» »	12
Anticamere - tolette riservate	» »	2
Uffici di cancelleria ed archivi	» »	24
Uffici di scritturazione a macchina	» »	1
Testimoni	» »	2
Sale per gli avvocati	» »	1
Uscieri, locali di servizio, portinerie	» »	5
Gabinetti di decenza (adeguati ai servizi).		

Piano secondo, terzo e quarto
(destinati alle 10 sezioni civili).

Aule per le udienze delle sezioni civili	aule n.	8
Camere delle deliberazioni	ambienti »	8
Gabinetti per i magistrati	» »	35
Anticamere, tolette riservate	» »	6
Uffici di cancelleria ed archivi	» »	87
Testimoni	» »	4
Perizie mediche	» »	2
Sale per gli avvocati	» »	4
Biblioteca	» »	4
Uffici di scritturazione a macchina	» »	3
Uscieri e locali di servizio	» »	6
Gabinetti di decenza (adeguati ai servizi).		

Annotazione. — Le quattro aule delle sezioni penali, con le relative camere delle deliberazioni, debbono essere ubicate al piano terreno; le otto aule delle sezioni civili, con le relative camere delle deliberazioni, debbono essere ubicate ai piani secondo e terzo.

Al di sotto del piano semisotterraneo, dovrà provvedersi la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiaerea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi le 20 e le 30 persone, che debbono avere facile accesso dalle scale dell'edificio, che debbono essere munite di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi esterni. Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista, a suo criterio anche in relazione alle esigenze estetiche dei prospetti.

(540)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.